SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143º — Numero 155

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 4 luglio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 139

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca

DECRETO 28 febbraio 2002.

Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. Criteri e modalità di nomina, designazione e sostituzione dei presidenti e dei componenti delle commissioni d'esame. (Decreto n. 21).

DECRETO 28 febbraio 2002.

Norme per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico 2001-2002. (Decreto n. 22).

ORDINANZA 11 aprile 2002.

Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2001-2002. (Ordinanza n. 43).

02A07570

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 2002, n. **129.**

Regolamento recante ulteriore modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19, il quale ha previsto che le operazioni di collaudo, degli impianti installati fino alla data del 30 giugno 1999, avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, che ha prorogato il termine per effettuare il citato collaudo fino al 30 giugno 2001;

Considerato che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia e che, pertanto, è necessario prevedere una ulteriore proroga del suddetto termine per poter completare le prescritte operazioni di collaudo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 agosto 2001;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2001;

Ritenuto opportuno accogliere l'invito di cui al citato parere del Consiglio di Stato in merito all'opportunità di prevedere un termine più congruo entro cui comunicare l'esito positivo del collaudo degli ascensori;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 febbraio e del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per gli affari regionali, con il Ministro della salute e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162

1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, è sostituito dal seguente:

«3. Gli impianti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

b) da un organismo di certificazione di cui all'articolo 9;

c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;

d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

BUTTIGLIONE, *Ministro per le politiche comunitarie*

FRATTINI, *Ministro per la funzione pubblica*

LA LOGGIA, *Ministro per gli affari regionali*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 19 giugno 2002
Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Attività produttive, foglio n. 344

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 2 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, siano emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongano l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

— La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: «Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto e l'esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca: «Approvazione del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato».

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro):

«Art. 2. — Ferme le competenze attribuite o trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21, legge 23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL, la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art. 6, lettera *n)*, n. 18, e dall'art. 24, legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.

Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della qualità dei prodotti.

(Comma abrogato).

Le procedure e le modalità amministrative e tecniche, le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, previo parere dell'ISPESL.

(Comma abrogato).».

— Il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268, reca: «Riordino dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441, reca: «Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: «Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, reca: «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 369, reca: «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori».

Note all'articolo unico:

— Il testo dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio», già modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000,

n. 369, recante «Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, in materia di collaudo degli ascensori», come ulteriormente modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 19 *(Norme finali e transitorie)*. — 1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CEE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'art. 16 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 settembre 2002, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

b) da un organismo di certificazione di cui all'art. 9;

c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;

d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.

4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere *b)*, *c)* e *d)*, è trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.».

— La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, recante «Impianto ed esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 16 dicembre 1942.

02G0161

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 2002, n. **130.**

Regolamento per l'esecutività dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, recante norme per la disciplina del rapporto fra il Servizio sanitario nazionale e i medici di medicina generale, da instaurarsi attraverso apposita convenzione da stipularsi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale;

Visto l'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 72, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che individua la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardante il personale sanitario a rapporto convenzionale;

Visto il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, di nomina della delegazione di parte pubblica;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 giugno 1990, n. 146, così come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati;

Preso atto che è stato stipulato, in data 10 ottobre 2001, un accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale, regolante il trattamento normativo ed economico dei medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, sottoscritto in pari data dalla delegazione di parte pubblica e dai sindacati F.I.M.M.G. - S.N.A.M.I. - Federazione Medici - Intesa Sindacale S.U.M.A.I. - SIMET - CISL Medici/COSIME;

Visto il parere n. 2017/91 del 12 settembre 1991 con il quale il Consiglio di Stato, in adunanza generale, ha precisato che gli accordi collettivi nazionali per il personale sanitario a rapporto convenzionale sono resi esecutivi su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 marzo 2002;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro della salute;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È reso esecutivo, nel testo allegato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato ed integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, l'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIRCHIA, *Ministro della salute*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 7, foglio n. 27

ACCORDO INTEGRATIVO CONTENENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE, RESO ESECUTIVO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 270 DEL 28 LUGLIO 2000.

Le parti firmatarie dell'Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario n. 165/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 2000;

Preso atto che la A.M.A.P.I., Associazione Medici Amministrazione Penitenziaria Italiana, con la nota del 10 novembre 2000 ha richiamato l'illegittimità dei commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 e del comma 4, lettera *c)* dell'articolo 40, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, «Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale»;

Considerato che detta rilevata illegittimità opera nei confronti della legge 9 ottobre 1970, n. 740, così come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296, che regolamenta i rapporti del personale sanitario incaricato negli istituti di prevenzione e pena, e che all'articolo 2, comma 3 prevede «A tutti i medici che svolgono, a qualsiasi titolo, attività nell'ambito degli istituti penitenziari non sono applicabili altresì le incompatibilità e le limitazioni previste dai contratti e dalle convenzioni con il Servizio sanitario nazionale»;

Vista la nota del Ministero della sanità, Servizio rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale n. 1200/SRC/MG/AB/RA/60 dell'8 gennaio 2001, trasmessa alle regioni facenti parte della delegazione nazionale deputata alle trattative di cui all'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che fa riferimento alla nota n. 100.1/21799-G/6658 del 7 dicembre 2000, con la quale l'Ufficio legislativo del Ministero della sanità propone la risoluzione della questione riguardante la sollevata illegittimità delle norme di cui all'articolo 25, commi 8, 9 e 10 e all'articolo 40, comma 4, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270;

Ritenuto opportuno apportare le modifiche necessarie all'Accordo collettivo nazionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, al fine di armonizzare le disposizioni in esso contenute con la legge 9 ottobre 1970, n. 740, così come integrata dalla legge 12 agosto 1993, n. 296;

Concordano quanto segue:

Nell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28 luglio 2000, devono essere apportate le seguenti modifiche:

i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 25 sono cancellati ed il comma 11 del medesimo articolo diventa comma 8;

all'articolo 40, comma 4, lettera *c)* è cancellato l'inciso «Esclusi quelli di cui all'articolo 25, comma 8».

Elenco delle parti firmatarie dell'accordo integrativo dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270.

Regione Toscana: (firmato).

Regione Veneto: (firmato).

Regione Lazio: (firmato).

Regione Campania: (firmato).

Regione Umbria: (firmato).

Regione Abruzzo: (firmato).

Regione Lombardia: (firmato).

F.I.M.M.G. (Federazione Italiana Medici Medicina Generale): (Luigi Santi).

S.N.A.M.I. (Sindacato Nazionale Autonomo Medici Italiani): (Giorgio Massara).

Federazione Medici: (Armando Masucci) - (Elisabetta Severa).

Intesa sindacale SUMAI - SIMET - CISL Medici/COSIME: SUMAI (Lala Roberto).

Roma, 10 ottobre 2001

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del Servizio sanitario nazionale), è il seguente:

«Art. 48 *(Personale a rapporto convenzionale)*. — L'uniformità del trattamento economico e normativo del personale sanitario a rapporto convenzionale è garantita sull'intero territorio nazionale da convenzioni, aventi durata triennale, del tutto conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati tra il Governo, le regioni e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale di ciascuna categoria. La delegazione del Governo, delle regioni e dell'ANCI per la stipula degli accordi anzidetti è costituita rispettivamente: dai Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro; da cinque rappresentanti designati dalle regioni attraverso la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281; da sei rappresentanti designati dall'ANCI.

L'Accordo nazionale di cui al comma precedente è reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri. I competenti organi locali adottano entro trenta giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto i necessari e dovuti atti deliberativi.

Gli accordi collettivi nazionali di cui al primo comma devono prevedere:

1) il rapporto ottimale medico-assistibili per la medicina generale e quella pediatrica di libera scelta, al fine di determinare il numero dei medici generici e dei pediatri che hanno diritto di essere convenzionati di ogni unità sanitaria locale, fatto salvo il diritto di libera scelta del medico per ogni cittadino;

2) l'istituzione e i criteri di formazione di elenchi unici per i medici generici, per i pediatri, per gli specialisti, convenzionati esterni e per gli specialisti e generici ambulatoriali;

3) l'accesso alla convenzione, che è consentito ai medici con rapporto di impiego continuativo a tempo definito;

4) la disciplina delle incompatibilità e delle limitazioni del rapporto convenzionale rispetto ad altre attività mediche, al fine di favorire la migliore distribuzione del lavoro medico e la qualificazione delle prestazioni;

5) il numero massimo degli assistiti per ciascun medico generico e pediatra di libera scelta a ciclo di fiducia ed il massimo delle ore per i medici ambulatoriali specialisti e generici, da determinare in rapporto ad altri impegni di lavoro compatibili; la regolamentazione degli obblighi che derivano al medico in dipendenza del numero degli assistiti o delle ore; il divieto di esercizio della libera professione nei confronti dei propri convenzionati; le attività libero-professionali incompatibili con gli impegni assunti nella convenzione. Eventuali deroghe in aumento al numero massimo degli assistiti e delle ore di servizio ambulatoriale potranno essere autorizzate in relazione a particolari situazioni locali e per un tempo determinato dalle regioni, previa domanda motivata alla unità sanitaria locale;

6) l'incompatibilità con qualsiasi forma di cointeressenza diretta o indiretta e con qualsiasi rapporto di interesse con case di cura private e industrie farmaceutiche. Per quanto invece attiene al rapporto di lavoro si applicano le norme previste dal precedente punto 4);

7) la differenziazione del trattamento economico a seconda della quantità e qualità del lavoro prestato in relazione alle funzioni esercitate nei settori della prevenzione, cura e riabilitazione. Saranno fissate a tal fine tariffe socio-sanitarie costituite, per i medici generici e per i pediatri di libera scelta, da un compenso globale annuo per assistito; e, per gli specialisti e generici ambulatoriali, da distinti compensi commisurati alle ore di lavoro prestato negli ambulatori pubblici e al tipo e numero delle prestazioni effettuate presso gli ambulatori convenzionati esterni. Per i pediatri di libera scelta potranno essere previste nell'interesse dell'assistenza forme integrative di remunerazione;

8) le forme di controllo sull'attività dei medici convenzionati, nonché le ipotesi di infrazione da parte dei medici degli obblighi derivanti dalla convenzione, le conseguenti sanzioni, compresa la risoluzione del rapporto convenzionale e il procedimento per la loro irrogazione, salvaguardando il principio della contestazione degli addebiti e fissando la composizione di commissioni paritetiche di disciplina;

9) le forme di incentivazione in favore dei medici convenzionati residenti in zone particolarmente disagiate, anche allo scopo di realizzare una migliore distribuzione territoriale dei medici;

10) le modalità per assicurare l'aggiornamento obbligatorio professionale dei medici convenzionati;

11) le modalità per assicurare la continuità dell'assistenza anche in assenza o impedimento del medico tenuto alla prestazione;

12) le forme di collaborazione fra i medici, il lavoro medico di gruppo e integrato nelle strutture sanitarie e la partecipazione dei medici a programmi di prevenzione e di educazione sanitaria;

13) la collaborazione dei medici per la parte di loro competenza, alla compilazione di libretti sanitari personali di rischio.

I criteri di cui al comma precedente, in quanto applicabili, si estendono alle convenzioni con le altre categorie non mediche di operatori professionali, da stipularsi con le modalità di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Gli stessi criteri, per la parte compatibile, si estendono, altresì, ai sanitari che erogano le prestazioni specialistiche e di riabilitazione in ambulatori dipendenti da enti o istituti privati convenzionati con la regione.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle convenzioni da stipulare da parte delle unità sanitarie locali con tutte le farmacie di cui all'art. 28.

È nullo qualsiasi atto, anche avente carattere integrativo, stipulato con organizzazioni professionali o sindacali per la disciplina dei rapporti convenzionali. Resta la facoltà degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di stipulare convenzioni con ordini religiosi per l'espletamento di servizi nelle rispettive strutture.

È altresì nulla qualsiasi convenzione con singoli appartenenti alle categorie di cui al presente articolo. Gli atti adottati in contrasto con la presente norma comportano la responsabilità personale degli amministratori.

Le federazioni degli ordini nazionali, nonché i collegi professionali, nel corso delle trattative per la stipula degli accordi nazionali collettivi riguardanti le rispettive categorie, partecipano in modo consultivo e limitatamente agli aspetti di carattere deontologico e agli adempimenti che saranno ad essi affidati dalle convenzioni uniche.

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

In caso di grave inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, la regione interessata provvede a farne denuncia al Ministro della sanità e a darne informazione contemporaneamente alla competente federazione nazionale dell'ordine. Il Ministro della sanità, sentita la suddetta federazione, provvede alla nomina di un commissario, scelto tra gli iscritti nell'albo professionale della provincia, per il compimento degli atti di cui l'ordine provinciale non ha dato corso.

Sino a quando non sarà riordinato con legge il sistema previdenziale relativo alle categorie professionistiche convenzionate, le convenzioni di cui al presente articolo prevedono la determinazione della misura dei contributi previdenziali e le modalità del loro versamento a favore dei fondi di previdenza di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 15 ottobre 1976, pubblicato nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1976, n. 289.

— Il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«1. Il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali stipulati, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale. La rappresentatività delle organizzazioni sindacali è basata sulla consistenza associativa. Detti accordi devono tenere conto dei seguenti principi:

a) prevedere che la scelta del medico è liberamente effettuata dall'assistito, nel rispetto di un limite massimo di assistiti per medico, ha validità annuale ed è tacitamente rinnovata;

b) regolamentare la possibilità di revoca della scelta da parte dell'assistito nel corso dell'anno nonché la ricusazione della scelta da parte del medico, qualora ricorrano eccezionali e accertati motivi di incompatibilità;

c) disciplinare gli ambiti e le modalità di esercizio della libera professione prevedendo che: il tempo complessivamente dedicato alle attività in libera professione non rechi pregiudizio al corretto e puntuale svolgimento degli obblighi del medico, nello studio medico e al domicilio del paziente; le prestazioni offerte in attività libero-professionale siano definite nell'ambito della convenzione, anche al fine di escludere la coincidenza tra queste e le prestazioni incentivanti di cui

alla lettera *d)*; il medico sia tenuto a comunicare all'azienda unità sanitaria locale l'avvio dell'attività in libera professione, indicandone sede ed orario di svolgimento, al fine di consentire gli opportuni controlli; sia prevista una preferenza nell'accesso a tutte le attività incentivate previste dagli accordi integrativi in favore dei medici che non esercitano attività libero-professionale strutturata nei confronti dei propri assistiti. Fino alla stipula della nuova convenzione sono fatti salvi i rapporti professionali in atto con le aziende termali. In ogni caso, il non dovuto pagamento, anche parziale, di prestazioni da parte dell'assistito o l'esercizio di attività libero-professionale al di fuori delle modalità e dei limiti previsti dalla convenzione comportano l'immediata cessazione del rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale;

d) ridefinire la struttura del compenso spettante al medico, prevedendo una quota fissa per ciascun soggetto iscritto alla sua lista, corrisposta su base annuale in rapporto alle funzioni definite in convenzione; una quota variabile in considerazione del raggiungimento degli obiettivi previsti dai programmi di attività e del rispetto dei conseguenti livelli di spesa programmati di cui alla lettera *f)*; una quota variabile in considerazione dei compensi per le prestazioni e le attività previste negli accordi nazionali e regionali, in quanto funzionali allo sviluppo dei programmi di cui alla lettera *f)*;

e) garantire l'attività assistenziale per l'intero arco della giornata e per tutti i giorni della settimana attraverso il coordinamento operativo e l'integrazione professionale, nel rispetto degli obblighi individuali derivanti dalle specifiche convenzioni, fra l'attività dei medici di medicina generale, dei pediatri di libera scelta, della guardia medica e della medicina dei servizi, attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo professionale e la organizzazione distrettuale del servizio;

f) prevedere le modalità attraverso le quali le unità sanitarie locali, sulla base della programmazione regionale e nell'ambito degli indirizzi nazionali, individuano gli obiettivi, concordano i programmi di attività e definiscono i conseguenti livelli di spesa programmati dei medici singoli o associati, in coerenza con gli obiettivi e i programmi di attività del distretto;

g) disciplinare le modalità di partecipazione dei medici alla definizione degli obiettivi e dei programmi di attività del distretto e alla verifica del loro raggiungimento;

h) disciplinare l'accesso alle funzioni di medico di medicina generale del Servizio sanitario nazionale secondo parametri definiti nell'àmbito degli accordi regionali, in modo che l'accesso medesimo sia consentito ai medici forniti dell'attestato o del diploma di cui all'art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 o titolo equipollente prevedendo altresì che la graduatoria annuale evidenzi i medici forniti dell'attestato o del diploma, al fine di riservare loro una percentuale prevalente di posti in sede di copertura delle zone carenti ferma restando l'attribuzione agli stessi di un adeguato punteggio, che tenga conto anche dello specifico impegno richiesto per il conseguimento dell'attestato;

i) regolare la partecipazione di tali medici a società, anche cooperative, anche al fine di prevenire l'emergere di conflitti di interesse con le funzioni attribuite agli stessi medici dai rapporti convenzionali in atto;

l) prevedere la possibilità di stabilire specifici accordi con i medici già titolari di convenzione operanti in forma associata, secondo modalità e in funzione di specifici obiettivi definiti in ambito convenzionale;

m) prevedere le modalità con cui la convenzione possa essere sospesa, qualora nell'ambito della integrazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nella organizzazione distrettuale, le unità sanitarie locali attribuiscano a tali medici l'incarico di direttore di distretto o altri incarichi temporanei ritenuti inconciliabili con il mantenimento della convenzione.

— Il decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, concerne «Modificazioni al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concerne «Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419».

— Il testo dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 72, comma 1, lettera *n)*, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) limitatamente alla disciplina sui contratti di lavoro riguardanti i dipendenti delle amministrazioni, aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, è il seguente:

«9. La delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il comparto di personale del Servizio sanitario nazionale ed il personale sanitario a rapporto convenzionale è costituita da rappresentanti regionali nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Partecipano i rappresentanti dei Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e, limitatamente al rinnovo dei contratti, del Dipartimento della funzione pubblica, designati dai rispettivi Ministri. La delegazione ha sede presso la segreteria della Conferenza permanente, con un apposito ufficio al quale è preposto un dirigente generale del Ministero della sanità a tal fine collocato fuori ruolo. Ai fini di quanto previsto dai commi ottavo e nono dell'art. 6 della legge 29 marzo 1983, n. 93, come sostituiti dall'art. 18 della legge 12 giugno 1990, n. 146, la delegazione regionale trasmette al Governo l'ipotesi di accordo entro quindici giorni dalla stipula.».

— Il provvedimento n. 984 del 6 luglio 2000, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reca: «Sostituzione dei rappresentanti regionali in seno alla delegazione di parte pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, per il rinnovo degli accordi collettivi del personale sanitario a rapporto convenzionale di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, successive modifiche e integrazioni.».

— Il testo dell'art. 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a), *b)*, *c) (omissis)*;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge».

— La legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero ai servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, concerne: «Regolamento di esecuzione dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale».

Note all'art. 1:

— Per il testo dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato e integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, si veda nelle note alle premesse.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270, si veda nelle note alle premesse.

02G0162

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 2002.

Accettazione delle dimissioni rassegnate dall'on. dott. Claudio Scajola da Ministro dell'interno e nomina dell'on. dott. Giuseppe Pisanu a Ministro del medesimo Dicastero cessando dalla carica di Ministro senza portafoglio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 92 della Costituzione;

Viste le dimissioni rassegnate in data odierna dall'onorevole Claudio Scajola, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni rassegnate dall'onorevole dott. Claudio Scajola, deputato al Parlamento, dalla carica di Ministro dell'interno.

Art. 2.

L'onorevole dott. Giuseppe Pisanu, deputato al Parlamento, è nominato Ministro dell'interno, cessando dalla carica di Ministro senza portafoglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 3 luglio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 383

02A08899

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 4 giugno 2002.

Riconoscimento al sig. Masera Marcelo Josè di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Masera Marcelo Josè, nato a Mendoza, in data 22 settembre 1956, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di ingeniero en electronica y electricidad ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo accademico-professionale di ingeniero en electronica y electricidad conseguito presso l'Universidad de Mendoza - facultad de ingenieria en electronica y electricidad il 3 marzo 1980;

Considerato che il richiedente è in possesso di un'ampia esperienza professionale;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 19 febbraio 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che, alla luce della normativa di cui sopra, la formazione accademica e professionale del richiedente sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore informazione dell'albo degli ingegneri e che pertanto non sia necessaria l'applicazione di alcuna misura compensativa;

Decreta:

Al sig. Masera Marcelo Josè, nato a Mendoza (Argentina) in data 22 settembre 1956, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo accademico professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A, settore dell'informazione e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 4 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A07796

DECRETO 20 giugno 2002.

Riconoscimento al sig. Cervino Giancarlo di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Cervino Giancarlo, cittadino italiano, nato il 6 dicembre 1967 a Catania, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale di expert-comptable di cui è in possesso, come attestato dal certificato dell'«Ordre des experts-comptables del Lussemburgo cui è iscritto dal 17 aprile 2001, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico dottore in economia politica conseguito presso l'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano il 3 luglio 1990, reso equipollente nel Granducato di Lussemburgo con provvedimento del Ministère de l'education nationale et de la formation professionelle del 17 luglio 1998;

Considerato inoltre che ha conseguito il titolo di specializzazione Diplome Formation professionelle continue - Fiscalite presso la Chambre de commerce et la Société de comptabilité il 24 giugno 1998;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 25 settembre 2001, dell'11 gennaio 2002 e del 29 maggio 2002;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nelle sedute sopra indicate;

Considerato che la formazione professionale francese risulta essere più ristretta in rapporto allo spettro di attività professionali che il dottore commercialista italiano è in diritto di esercitare;

Ritenuto pertanto che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cervino Giancarlo, cittadino italiano, nato il 6 dicembre 1967 a Catania, sono riconosciuti i titoli denominati in premessa quali titoli cumulativamente abilitanti per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie:

1) diritto societario;

2) deontologia professionale.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana, le cui modalità di svolgimento sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessato dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

02A08679

DECRETO 20 giugno 2002.

Riconoscimento al sig. Tauber Hermann di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Tauber Hermann, nato a Bressanone il 22 aprile 1970, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico professionale tedesco «Dilpom-Ingenieur Univ.» conseguito il 23 agosto 1997 presso la «Technische Universitat» di Monaco, ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 17 luglio 2001 e del 29 maggio 2002;

Preso atto del parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Vista la nuova domanda presentata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, sopra citato;

Ritenuto pertanto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di ingegnere e l'iscrizione all'albo nella sezione A settore industriale, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Tauber Hermann, nato a Bressanone il 22 aprile 1970, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri - Sezione A settore industriale - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore generale: MELE

02A08680

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FOND. E. CO, unità di Colleferro, Firenze, Roma e Roseto Capo Spulico. (Decreto n. 31035).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 66779 del 30 maggio 2001, pronunciata dal tribunale di Roma, che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. FOND. E. CO;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 1° agosto 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. FOND. E. CO, con sede in Roma, unità in Colleferro (Roma), per un massimo di tre unità lavorative; Firenze, per un massimo di una unità lavorativa; Roma, per un massimo di tre unità lavorative; Roseto Capo Spulico (Cosenza), per un massimo di dodici unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° agosto 2001 al 31 luglio 2002.

L' Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07879

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, unità di Solbiate Arno. (Decreto n. 31036).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 5508 dell'11 febbraio 2002, pronunciata dal tribunale di Busto Arsizio (Varese), che ha dichiarato il fallimento della S.p.a. Calzificio Carabelli;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dall'11 febbraio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzificio Carabelli, con sede in Milano, unità in Solbiate Arno (Varese), per un massimo di 127 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 febbraio 2002 al 10 febbraio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 2, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07880

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PR.IM.TEC, unità di Carate di Brianza. (Decreto n. 31037).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 30 del 4 marzo 2002, pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. PR.IM.TEC;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 4 marzo 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PR.IM.TEC, con sede in Desio (Milano), unità in Carate di Brianza (Milano), per un massimo di 16 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 4 marzo 2002 al 3 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco

del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07881

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omniware, unità di Arcore. (Decreto n. 31038).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 215/01 del 29 novembre 2001, pronunciata dal tribunale di Monza (Milano) che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Omniware;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3 della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 29 novembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Omniware, con sede in Lissone (Milano) unità in Arcore (Milano), per un massimo di 19 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 29 novembre 2001 al 28 novembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07882

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Due, unità di Matera e Pomarico. (Decreto n. 31039).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 18 del 12 dicembre 2001 pronunciata dal tribunale di Matera che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. Linea Due;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 dicembre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Linea Due, con sede in Pomarico (Matera), unità in Matera, per un massimo di 12 unità lavorative, Pomarico (Matera), per un massimo di 7 unità lavorative.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 dicembre 2001 al 12 dicembre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, dalla legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07883

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici, unità di Macchia di Ferrandina. (Decreto n. 31040).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 15 del 10 aprile 2002 pronunciata dal tribunale di Matera che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 18 aprile 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. P.N.T. Produzione nastri tecnici, con sede in Macchia di Ferrandina (Matera), unità in Macchia di Ferrandina (Matera), per un massimo di 74 unità lavorative.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 aprile 2002 al 17 aprile 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, dalla legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07884

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. LA.MET Europa, unità di Nichelino. (Decreto n. 31041).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista la sentenza n. 293 del 10 ottobre 2001, pronunciata dal tribunale di Torino che ha dichiarato il fallimento della S.r.l. LA.MET Europa;

Vista l'istanza presentata dal curatore fallimentare della citata società con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 13 ottobre 2001;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla: S.r.l. LA.MET Europa, sede in Nichelino (Torino), unità in Nichelino (Torino), per un massimo di 30 unità lavorative.

È autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 ottobre 2001 al 12 ottobre 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, dalla legge n. 160/1988, citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07885

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per amministrazione straordinaria, art. 3, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiberghien manifattura tessile, unità di Verona. (Decreto n. 31042).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto 18 agosto 2000 del tribunale di Verona, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la S.p.a. Tiberghien manifattura tessile;

Visto il decreto 25 agosto 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del Commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto 19 gennaio 2001 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal Commissario straordinario fino al 18 gennaio 2002;

Visto il decreto del 26 gennaio 2002 del tribunale di Verona con il quale è stata dichiarata la cessazione dell'esercizio d'impresa, con cessione del complesso aziendale avvenuto entro il termine di scadenza del predetto programma aziendale;

Visti i decreti direttoriali n. 29000 del 17 ottobre 2000 e n. 30418 del 22 ottobre 2001, con i quali è stato concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 luglio 2000 al 18 gennaio 2002;

Vista l'istanza presentata dal Commissario straordinario della S.p.a. Tiberghien manifattura tessile con la quale viene richiesta la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 3, della legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto a decorrere dal 26 gennaio 2002;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di provvedere alla concessione del predetto trattamento;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tiberghien manifattura tessile con sede e stabilimento in Verona, per un massimo di 44 unità lavorative, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 gennaio 2002 al 25 gennaio 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero del contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, dalla legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in

ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07886

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siderurgia R.S., unità di Cecchina di Ariccia. (Decreto n. 31043).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni nella legge 9 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

VIsto il dereto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza presentata della società S.r.l. Siderurgia R.S., inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 30 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopraindicata e le competenti OO.SS. dei lavoratori in data 25 marzo 2002 stabilisce per un periodo di 24 mesi, decorrente dal 1° aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contrato collettivo nazionale del settore stampatura e imbutitura acciao applicato, a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico complessivo di 37 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 aprile 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siderugia R.S., con sede in Cecchina di Ariccia (Roma), unità di Cecchina di Ariccia (Roma), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 11 unità, su un organico di 37 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Siderurgia R.S. a corrispondente il particolare benficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel dereto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07887

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Felis, unità di Cardano al Campo. (Decreto n. 31044).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Maglificio Felis inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 15 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 febbraio 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 2 aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore tessile applicato - a 20 ore medie settimanali nei confronti di un massimo di lavoratori pari a 78 unità su un organico complessivo di 78 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Felis, con sede in Cardano al Campo (Varese), unità di Cardano al Campo (Varese), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 78 unità, su un organico complessivo di 78 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglificio Felis, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07888

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Moda Europa, unità di Melito. (Decreto n. 31045).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Calzaturificio Moda Europa inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 27 dicembre 2001 e 29 marzo 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 2 gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria calzature applicato, a 19,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità su organico complessivo di 25 unità;

Considerato, che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 gennaio 2002 al 1° gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Moda Europa, con sede in Melito (Napoli), unità di Melito (Napoli), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unità, su un organico complessivo di 25 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio Moda Europa, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07889

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, unità di Grugliasco e Orbassano. (Decreto n. 31046).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge

28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, reg. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Lear Corporation Italia, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 8 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 1° febbraio 2002 stabilisce per un periodo di diciotto mesi, decorrente dal 4 febbraio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria metalmeccanica applicato, a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 818 unità su un organico complessivo di 2061 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 febbraio 2002 al 3 agosto 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia, con sede in Torino, unità di Grugliasco (Torino), Orbassano (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per diciotto mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 818 unità, su un organico complessivo di 2061 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lear Corporation Italia - a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07890

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, unità di Piano Tavola - Belpasso. (Decreto n. 31047).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 26 aprile 2002, relativa al periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Visto il decreto direttoriale in data 8 ottobre 2001;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 16 febbraio 2001 e 27 febbraio 2002 stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 1° marzo 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria grafica editoriale applicato, a 27 ore, medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori a 16 unità su un organico complessivo di 24 unità;

Considerato, che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1° marzo 2002 al 28 febbraio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, con sede in Piano Tavola - Belpasso (Catania), unità di Piano Tavola - Belpasso (Catania), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 27 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unità, su un organico complessivo di 24 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. PPT - Poligrafica Piano Tavola, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07891

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osram Sud, unità di Modugno. (Decreto n. 31048).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri

per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.p.a. Osram Sud, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 15 aprile 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 21 marzo 2002, stabilisce per un periodo di ventiquattro mesi, decorrente dal 2 aprile 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria produttrice di lampade elettriche, applicato, a 26.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 126 unità, su un organico complessivo di 358 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 2002 al 1° aprile 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osram Sud, con sede in Modugno (Bari), unità di Modugno (Bari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per ventiquattro mesi, la riduzione massima dell'oraria di lavoro da 40 ore settimanali a 26.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 126 unità, su un organico complessivo di 358 unità;

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Osram Sud, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 aprile 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07892

DECRETO 24 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, unità di Bari, Foggia e Taranto. (Decreto n. 31049).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.r.l. Saes, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 19 luglio 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 maggio 2001 e 4 aprile 2002, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 1º giugno 2001, la riduzione massima dell' orario di lavoro da 38 ore settimanali come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore appalti di servizi per le ferrovie dello Stato, applicato:

per l'unità di Bari: a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 23 unità;

per l'unità di Foggia: a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 13 unita;

per l'unità di Taranto: a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 1º giugno 2001 al 31 maggio 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari:

unità di Bari: per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità, su un organico complessivo di 23 unità;

unità di Foggia: per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 34 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 13 unità, su un organico complessivo di 13 unità;

unità di Taranto: per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 36 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 18 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07893

DECRETO 24 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, unità di Torre Annunziata. (Decreto n. 31050).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 7, comma 10-*ter*, della legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148;

Visto l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza a norma dell'art. 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui al titolo II ed al titolo III, del sopra richiamato decreto legislativo, concernente i procedimenti, gli organi e gli effetti connessi, rispettivamente, alla dichiarazione dello stato di insolvenza e all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, delle imprese destinatarie della sopra citata nuova disciplina;

Vista la nota 12 giugno 2000, della Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, con la quale si è ritenuto di poter applicare il già richiamato art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;

Vista la sentenza n. 1 in data 19 settembre 2001, con la quale il tribunale di Torre Annunziata (Napoli) ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.p.a. Ilva Pali Dalmine;

Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 14 novembre 2001, con il quale è stata dichiarata aperta la procedura di amministrazione straordinaria per la predetta società;

Visto il decreto in data 7 dicembre 2001 del Ministro delle attività produttive di nomina, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella predetta procedura;

Visto il decreto del Ministero delle attività produttive in data 5 aprile 2002 con il quale è stata autorizzata l'esecuzione del programma presentato dal commissario straordinario fino al 4 aprile 2003;

Vista l'istanza presentata dal commissario straordinario della società in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla stessa società, a decorrere dal 1° aprile 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 30723 del 31 gennaio 2002 con il quale è stato concesso il predetto trattamento a decorrere dal 1° ottobre 2001;

Visto il prescritto parere;

Ritenuta la necessità di prorogare il predetto trattamento, ai sensi del citato art. 7, comma 10-*ter*, legge n. 236/1993;

Decreta:

Art. 1.

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ilva Pali Dalmine, sede in Torre Annunziata (Napoli), unità in Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 40 unità lavorative è prorogata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-*ter*, della legge n. 236/1993, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A07894

DECRETO 29 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, unità di Arco. (Decreto n. 31075).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Aquafil, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30543, datato 30 novembre 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30586 del 7 dicembre 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 21 maggio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30543, datato 30 novembre 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Aquafil, con sede in Arco (Trento), unità di Arco (Trento) per un massimo di 60 unità lavorative per il periodo dal 21 novembre 2001 al 20 maggio 2002.

Istanza aziendale presentata il 18 giugno 2001 con decorrenza 21 novembre 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08070

DECRETO 29 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia, unità di Sant'Antonino di Susa. (Decreto n. 31076).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Filtrauto Italia, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 30096, datato 3 luglio 2001 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 30113 del 3 luglio 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° febbraio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 30096 datato 3 luglio 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filtrauto Italia con sede in Sant'Antonino di Susa (Torino), unità di Sant'Antonino di Susa (Torino) per un massimo di 100 unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 2001 al 31 gennaio 2002.

Istanza aziendale presentata il 1° febbraio 2001 con decorrenza 1° agosto 2001.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08071

DECRETO 29 maggio 2002.

Proroga della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European Precision Plastic, unità di Salerno. (Decreto n. 31077).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. EPP European Precision Plastic, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale n. 29703, datato 21 marzo 2001 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto direttoriale n. 29723 del 21 marzo 2001, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 26 febbraio 2001, il suddetto trattamento;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale n. 29703, datato 21 marzo 2001, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. EPP European Precision Plastic, con sede in Salerno, unità di Salerno, per un massimo di 31 unità lavorative per il periodo dal 26 febbraio 2002 al 25 febbraio 2003.

Istanza aziendale presentata il 26 febbraio 2002 con decorrenza 26 febbraio 2002.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08072

DECRETO 29 maggio 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Robintur, unità di Unità Nazionali. (Decreto n. 31078).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, ed in particolare l'art. 5, commi 1 e 10, nonché l'art. 7, comma 7;

Visto l'art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive proroghe;

Visto l'art. 4, commi 15, 35 e 36, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto l'art. 52, comma 46, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui prevede, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, che nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità, anche in deroga alla normativa vigente in materia;

Visto il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 marzo 2002, registrato dalla Corte dei conti il 9 maggio 2002, registro n. 1, foglio

n. 315, con il quale è stato prorogato l'accesso ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per l'anno 2002, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nei settori delle agenzie di viaggio e turismo con più di cinquanta addetti e delle imprese di vigilanza, nonché sono stati definiti i criteri per la concessione dei predetti trattamenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della societa S.p.a. Robintur, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 18 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 gennaio 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 14 gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali, come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore turismo applicato, a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 169 unità, e da 38 a 27 ore medie nei confronti di 57 unità, su un organico complessivo di 267 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 14 gennaio 2002 al 13 gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Robintur, con sede in Bologna, unità di Unità nazionali per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 169 unità, e da 38 a 27 ore medie nei confronti di 57 unità, su un organico complessivo di 267 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Robintur a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A08073

DECRETO 30 maggio 2002.

Nomina di un componente del Comitato provinciale I.N.P.S. di Como e relative commissioni speciali.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI COMO

Visti i propri decreti:

n. 9 del 3 aprile 2002, relativo alla ricostituzione del comitato provinciale I.N.P.S. di Como e n. 10, n. 11 e n. 12 del 3 aprile 2002, relativi alle commissioni speciali per il contenzioso dei coltivatori diretti - mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti delle attività commerciali;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, e in particolare il quinto comma dell'art. 44;

Constatato che per mero errore materiale è stato nominato il direttore del dipartimento provinciale del Tesoro di Como anziché il direttore della locale ragioneria provinciale dello Stato;

Decreta:

Il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Como, è nominato componente del comitato provinciale I.N.P.S. di Como e relative commissioni speciali di cui al terzo comma dell'art. 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Como, 30 maggio 2002

Il direttore provinciale: BRUNO

02A07878

DECRETO 7 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti dei commercianti nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 3 del 10 maggio 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che, detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori.

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa direzione;

Considerato che dalle risultanze dagli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali ed associazioni:

Associazione commercio, turismo e servizio (Confcommercio);

Confederazione italiana Confesercenti;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali ed associazioni più rappresentative della categoria, operanti nella provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti dei commercianti, nella speciale commissione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno, nelle seguenti persone:

Antonini Alvaro - nato ad Ascoli Piceno il 16 luglio 1938;

Spalvieri Ugo - nato a Roma il 19 luglio 1950;

Sestili Lucio - nato ad Ascoli Piceno il 21 agosto 1934;

Capriotti Nino - nato a San Benedetto del Tronto il 30 dicembre 1952.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 7 giugno 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A08773

DECRETO 7 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 3 del 10 maggio 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che, detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa direzione;

Considerato che dalle risultanze dagli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali ed associazioni:

Federazione provinciale coltivatori diretti (CNCD);

Confederazione italiana agricoltori (CIA);

Unione provinciale agricoltori (UPA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali ed associazioni più rappresentative della categoria, operanti nella provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti dei coltivatori diretti, nella speciale commissione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno, nelle seguenti persone:

Marini Nello - nato a Venarotta il 9 ottobre 1950;

Catasta Lorenzo - nato a San Benedetto del Tronto il 10 agosto 1971;

D'Angelo Sante - nato ad Affida il 17 ottobre 1939;

Amici Carlo - nato a Valle Castellana il 26 maggio 1949.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 7 giugno 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A08774

DECRETO 7 giugno 2002.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI ASCOLI PICENO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Divisione III, n. 33/89 del 19 aprile 1989 con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989 su richiamata;

Visto il proprio decreto n. 3 del 10 maggio 2002 di ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Ascoli Piceno;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni sindacali occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione e che, detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative sul territorio provinciale;

3) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti collettivi, integrativi e aziendali di lavoro;

4) partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro;

5) partecipazione all'attività di assistenza sociale svolta dai patronati in favore dei lavoratori;

Tenuto conto delle notizie e dei dati acquisiti in merito da questa direzione;

Considerato che dalle risultanze dagli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali ed associazioni:

Associazione nazionale artigianato (CNA);

Associazione artigiani (Confartigianato);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali ed associazioni più rappresentative della categoria, operanti nella provincia di Ascoli Piceno;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati i rappresentanti degli artigiani, nella speciale commissione del Comitato provinciale dell'I.N.P.S. di Ascoli Piceno, nelle seguenti persone:

Monsignori Felice - nato a Montefortino il 16 marzo 1950;

Tappatà Paolo - nato a Montegranaro il 15 maggio 1967;

Vitelli Franco - nato ad Ascoli Piceno l'8 luglio 1943;

Luzi Bruno - nato a Venarotta il 4 giugno 1951.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Ascoli Piceno, 7 giugno 2002

Il direttore provinciale: RICCI

02A08775

DECRETO 10 giugno 2002.

Sostituzione di un componente del Comitato I.N.P.S. di Perugia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PERUGIA

Visti gli articoli 34 e 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificati dall'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto direttoriale n. 6 del 27 dicembre 2001, con cui è stato ricostituito il Comitato provinciale I.N.P.S.;

Vista la nota del 6 giugno 2002 con la quale il sig. Ceccarani Maurizio rassegna le proprie dimissioni;

Vista la nota del 6 giugno 2002 della C.G.I.L. di Perugia con la quale si comunica la sostituzione del sig. Maurizio Ceccarani con il sig. Aldo Darena;

Decreta:

Il sig. Aldo Darena, nato a Perugia il 31 ottobre 1938 ed ivi residente in via Pigafetta n. 5, è nominato componente del Comitato I.N.P.S., in rappresentanza dei lavoratori dipendenti ed in sostituzione del sig. Maurizio Ceccarani.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Perugia, 10 giugno 2002

Il direttore: DE VECCHI

02A08765

DECRETO 11 giugno 2002.

Scioglimento di otto società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative che non sono in grado di raggiungere lo scopo sociale o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuti atti di gestione, possono essere sciolte dall'autorità amministrativa di vigilanza;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Direzione degli affari generali e del personale, divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuate alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, primo periodo, del codice civile;

Acquisito al riguardo il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso in data 18 aprile 2002;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Piano Del Conte, con sede in Avigliano, costituita per rogito notaio Giuliani Pierluigi in data 4 aprile 1955, iscritta al n. 438 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 21/51437;

2) Grumentum società cooperativa a r.l., con sede in Gumento Nova, costituita per rogito notaio Marotta Pietro in data 1° agosto 1949, iscritta al n. 282 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 64/26255;

3) La Nemolese società Cooperativa a r.l., con sede in Nemoli, costituita per rogito notaio Marinelli Gherardo in data 13 settembre 1955, iscritta al n. 1155 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 396/52640;

4) Cento Rami società Cooperativa a r.l., con sede in Forenza, costituita per rogito notaio Cante Pasquale in data 27 febbraio 1987, iscritta al n. 1403 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 1986/227085;

5) Grumentum società cooperativa a r.l., con sede in Grumento Nova, costituita per rogito notaio Vomero Omero in data 25 maggio 1991, iscritta al n. 5091 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2441/254124;

6) Primula società cooperativa a r.l., con sede in Castelluccio inferiore, costituita per rogito notaio Gua-

rino Franco in data 24 aprile 1992, iscritta al n. 1579 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2520/260172;

7) Calvello Turistica 2000 società cooperativa a r.l., con sede in Calvello, costituita per rogito notaio Simone Beatrice in data 11 settembre 1995, iscritta al n. 123272 del Registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2750/286081;

8) Piccola società cooperativa sociale Casa Maria Santissima Incoronata a r.l., con sede in Filiano, costituita per rogito notaio Maria Mercedes Di Addea in data 15 luglio 1998, iscritta al n. PZ-1999-4437 del registro delle imprese della C.C.I.A.A. di Potenza, BUSC n. 2836/290819.

Potenza, 11 giugno 2002

Il reggente: MONTANARELLA

02A08764

DECRETO 12 giugno 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione provinciale di Venezia.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VENEZIA

Vista la legge 11 agosto 1973, n. 533, concernente la nuova procedura del processo del lavoro;

Visto il quarto comma dell'art. 410 del codice di procedura civile, modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, circa l'istituzione in ogni provincia della commissione provinciale di conciliazione delle controversie individuali di lavoro;

Visto il decreto n. 616/2002 del 24 aprile 2002, con cui è stata ricostituita presso la direzione provinciale del lavoro, la commissione provinciale per le controversie individuali di lavoro;

Vista la nota della UIL regionale Veneto prot. n. 148/RM/02 del 6 giugno 2002, con la quale si comunica la designazione del sig. Barbon Roberto quale membro supplente, in sostituzione del sig. Brognaro Dino, dimissionario;

Considerato che si rende necessaria la sostituzione di quest'ultimo;

Decreta:

Il sig. Roberto Barbon, nato a Mogliano Veneto (Treviso) il 18 gennaio 1946, è nominato componente supplente della commissione provinciale di conciliazione di Venezia, in sostituzione del sig. Brognaro Dino, a decorrere dalla data del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 12 giugno 2002

Il direttore: MONACO

02A08781

DECRETO 14 giugno 2002.

Ricostituzione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Massa Carrara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI MASSA CARRARA

Considerato che occorre ricostituire il Comitato provinciale I.N.P.S. di Massa Carrara per scadenza dei termini di durata quadriennale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che trova applicazione nella parte in cui non è incompatibile con il sopracitato decreto legislativo n. 29/1993 e con il C.C.N.L. per i dirigenti comparto «Ministeri», sottoscritto il 9 gennaio 1997;

Visti gli articoli 34, 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sull'istituzione, composizione ed attribuzione del comitato provinciale I.N.P.S., così come modificati ed integrati dagli articoli 44, 45 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i dati acquisiti dall'ufficio in merito alla consistenza ed all'importanza dei settori economici interessati all'attività dell'Istituto ed alle funzioni dei comitati provinciali;

Visto l'art. 46, comma 3, legge n. 88/1989, il quale dispone che i ricorsi concernenti le prestazioni di cui alla lettera «b» e, limitatamente alle prestazioni di maternità dei lavoratori autonomi, alla lettera «f» del comma 1 dello stesso art. 46, sono decisi da speciali commissioni del comitato provinciale presiedute rispettivamente dal rappresentante dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, dal rappresentante degli artigiani e dal rappresentante degli esercenti attività commerciale in seno al comitato stesso e composte dai membri di cui ai numeri 4, 5, e 6 del primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, così come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989 e da quattro rappresentanti della categoria nominati con decreto del direttore provinciale del lavoro;

Viste le risultanze degli atti istruttori per l'individuazione delle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia, in base:

alla consistenza numerica dei soggetti rappresentati;

alla presenza e diffusione delle strutture organizzative;

all'entità globale dei rapporti svolti con questo ufficio per l'esame e la trattazione delle problematiche interessanti le parti sociali;

alla partecipazione alle commissioni ed agli organismi consultivi a livello provinciale presso le pubbliche amministrazioni ed alla presenza in seno alle rappresentanze aziendali sindacali;

alla partecipazione alle contrattazioni collettive ed all'attività di patrocinio nella composizione delle controversie di lavoro esaminate o trattate presso questo ufficio;

Tenuto conto del rapporto numerico tra le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro nel consiglio di amministrazione dell'istituto come disciplinato dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, e successive modificazioni;

Accertato che alla stregua dei criteri sopra esposti e sulla base degli atti istruttori, le organizzazioni più rappresentative per i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi sono da individuarsi nei seguenti organismi:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - U.G.L. - Associazione provinciale industriali - API Toscana - Associazione commercianti (Confcommercio) - Confesercenti - Associazione prov.le artigianato di Massa Carrara (C.N.A.) - Confartigianato di Massa - Carrara - Confederazione autonoma sindacati artigiani di Massa - Carrara (C.A.S.A.) - Coltivatori diretti - Confederazione italiana coltivatori (C.I.A.) e CIDA;

Tenuto conto altresì, nella ripartizione dei seggi fra le organizzazioni sindacali più rappresentative, del criterio di proporzionalità;

Sentite le organizzazioni sindacali locali;

Viste le designazioni effettuate dalle medesime e dalle pubbliche amministrazioni interessate;

Visto l'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 639/1970, il quale dispone che per la nomina dei rappresentanti di categoria, le organizzazioni sindacali sono tenute a fare le designazioni di loro competenza nel termine assegnato e qualora le designazioni non pervengano nel termine prescritto il direttore della direzione provinciale del lavoro si sostituisce alla organizzazione inadempiente;

Visto il decreto del direttore generale del 20 marzo 1997 relativo ai criteri generali di organizzazione delle direzioni regionali e provinciali del lavoro;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 in applicazione del predetto decreto direttoriale;

Tutto quanto sopra premesso;

Decreta:

Art. 1.

È ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Massa Carrara il Comitato provinciale dell'istituto nella seguente nuova composizione:

A) Rappresentanti lavoratori dipendenti	O.O.S.S. designate
1) Frediani ing. Ernesto	CIDA
2) Della Maggesa Luciano	C.G.I.L.
3) Landucci Anna	C.G.I.L.
4) Tonarelli Alberto	C.G.I.L.
5) Paganini Francesco	C.G.I.L.
6) Catelani Roberto	C.I.S.L.
7) Linari Giancarlo	C.I.S.L.
8) Tazzini Carlo	C.I.S.L.
9) Dalle Mura Giorgio	U.I.L.
10) Cortili Giuseppe	U.I.L.
11) Neri Dino	U.G.L.

B) Rappresentanti datori di lavoro	
1) Rabito Crescimanno dott. Roberto	Ass. prov. ind.
2) Bani dott. Massimo	Ass. prov. ind.
3) Gasperini dott. Ernesto	API Toscana

C) Rappresentanti lavoratori autonomi	OO.SS. designate
1) Verzanini Roberto	Feder. Coldiretti
2) Ferrari rag. Francesca	C.N.A.
3) Buffa Antonio	Confcommercio

D) Membri di diritto

1) dott. Rosario Gallina, direttore della direzione provinciale del lavoro;

2) dott.ssa Anna Maria Valenziano, direttore della ragioneria prov.le dello Stato di Massa Carrara;

3) dott.ssa Sandra Teresa Serrelli, dirigente della sede prov.le dell'INPS di Massa Carrara.

Art. 2.

Sono nominati membri nelle commissioni speciali del comitato provinciale, previste dall'art. 46, terzo comma, della legge n. 88/1989 sopracitata, i seguenti signori:

A) per la speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni	OO.SS. designate
1) Vasini Fausto	Feder. coldiretti
2) Guerrini Lidio	Feder. coldiretti
3) Zavani Giacomo	Feder. Coldiretti
4) Menna Ottaviano	Conf. ital. coltiv. (C.I.A.)

B) Per la speciale commissione degli artigiani	OO.SS. designate
1) Viaggi Mauro	C.N.A.
2) Manfredi Patrizia	C.A.S.A.
3) Geloni Paolo	Confartigianato
4) Sarti Franco	Confartigianato

C) Per la speciale commissione esercenti attività commerciale	OO.SS. designate
1) Guadagni Nando	Confesercenti
2) Bonaldi Attilio	Confcommercio
3) Neri rag. Ilio	Confcommercio
4) Del Sarto Giovanni	Confcommercio

Art. 3.

Il mandato ha durata di quattro anni. Il comitato e i nominati componenti delle speciali commissioni restano in carica fino alla scadenza del termine di durata. Il decreto è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nella serie generale della *Gazzetta Ufficiale*, ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge n. 340/2000, in *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del 24 novembre 2000.

Dovrà essere trasmesso alla sede provinciale dell'INPS di Massa Carrara, che ne dovrà curare la successiva esecuzione.

Carrara, 14 giugno 2002

Il direttore provinciale: GALLINA

02A08756

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Gallarate Tre» a r.l., in Gallarate.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6 che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 19 gennaio 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Gallarate Tre» a r.l., con sede in Gallarate, via Curtatone, n. 42, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio annuale e non ha compiuto atti di gestione, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947 n. 1577, dalla commissione centrale per le cooperative, in data 18 aprile 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «Gallarate Tre» a r.l., con sede in Gallarate, via Curtatone, n. 42, costituita per rogito del notaio Ferrazzi dott. Edo Franco in data 3 febbraio 1993, rep. 163340/14251, registro imprese VA026- 26792 di Varese - B.U.S.C. 1836/262400.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08768

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Emmegi - Società cooperativa a r.l.», in Cardano al Campo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 18 ottobre 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Emmegi Società cooperativa a r.l.», con sede in Cardano al Campo, via Roma, n. 78, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita, per due anni consecutivi non ha depositato il bilancio annuale e non ha compiuto atti di gestione, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla commissione centrale per le cooperative, in data 18 aprile 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «Emmegi - Società cooperativa a r.l.», con sede in Cardano al Campo, via Roma, n. 78, costituita per rogito del notaio Graffeo dott. Aldo in data 4 marzo 1996, rep. 64284/11910, registro imprese VA1996-166046 di Varese - B.U.S.C. 1907/273627.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08769

DECRETO 17 giugno 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Dibigi Servizi e Logistica - Piccola società cooperativa», in Somma Lombardo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VARESE

Visto il comma 1, prima parte, dell'art. 2544 del codice civile, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 27 gennaio 1998 che ha elevato il limite al di sotto del quale, nel procedimento di cui all'art. 2544 del codice civile non si deve dar luogo alla nomina di un liquidatore;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria contenute nel verbale redatto in data 8 febbraio 2002, con la quale è stato accertato che la società cooperativa «Dibigi Servizi e Logistica - Piccola società cooperativa», con sede in Somma Lombardo, via Mazzini, n. 2, si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma prima parte, in quanto non è in condizioni di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita

non ha compiuto atti di gestione, e che si trova altresì nelle condizioni previste dal citato decreto 27 gennaio 1998;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo da parte dell'ispettore incaricato;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, dalla commissione centrale per le cooperative, in data 18 aprile 2002;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta in data 30 novembre 2001;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, prima parte, come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa: «Dibigi Servizi e Logistica - Piccola società cooperativa», con sede in Somma Lombardo, via Mazzini, n. 2, costituita per rogito del notaio Longo dott. Giacomo in data 9 febbraio 1998, rep. 26382/4811, registro imprese VA1998-14867 di Varese - B.U.S.C. 1996/284217.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Varese, 17 giugno 2002

Il direttore provinciale: BUONOMO

02A08770

DECRETO 21 giugno 2002.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 2544 al codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dal quale risulta che le società cooperative si trovano nelle condizioni previste dal citato art. 2544;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Editel» a r.l., con sede in Taurianova, costituita per rogito notaio Antonio Silipigni in data 24 settembre 1988 - rep. 1704, reg. soc. 2313 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Difesa del reddito contadino» a r.l., con sede in Pellaro di Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Giuseppe Carapelle in data 10 maggio 1963 - rep. 12345, registro soc. 24/63 - tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Cooperativa artigiana di garanzia Reggio Casa» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Carlo Zagami in data 5 dicembre 1988 - rep. 6041, reg. soc. 82/89 - tribunale di Reggio Calabria;

società cooperativa «Solidarietà» a r.l., con sede in Rizziconi (Reggio Calabria), costituita per rogito notaio Luisa Calogero in data 7 maggio 1985 - rep. 578, reg. soc. 1317 - tribunale di Palmi;

società cooperativa «Consorzio provinciale allevatori» a r.l., con sede in Reggio Calabria, costituita per rogito notaio Francesco Battiata in data 20 agosto 1968, rep. 70215, reg. soc. 23/68 - tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 21 giugno 2002

Il direttore provinciale: LAGANÀ

02A08771

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «D.A.R.P.L. soc. coop. a r.l.», in Uggiano La Chiesa, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca commissari liquidatori;

Vista la sentenza in data 9 ottobre 2001 del tribunale di Lecce con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 maggio 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «D.A.R.P.L. soc. coop. a r.l.», con sede in Uggiano La Chiesa (Lecce), codice fiscale n. 03068570757, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. - Mariella Fanulli, nata ad Erchie (Brindisi) il 24 maggio 1971, con studio in Erchie (Brindisi) via G. Marconi n. 45, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08752

DECRETO 10 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Autotrasportatori Castellinesi soc. coop. a r.l.», in Castellina in Chianti, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 11 settembre 2001 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Autotrasportatori Castellinesi soc. coop. a r.l.», con sede in Castellina in Chianti (Siena), codice fiscale n. 00912850526, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Mario Marchi, nato a Sinalunga (Siena) il 29 giugno 1965 ed ivi domiciliato in piazza del Popolo n. 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08754

DECRETO 12 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Caseificio sociale San Lorenzo Villa Castagneto società cooperativa a responsabilità limitata», in Pavullo nel Frignano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente della società cooperativa sotto indicata, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della stessa;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Caseificio sociale San Lorenzo Villa Castagneto società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Pavullo nel Frignano (Modena), codice fiscale n. 00819540360 è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e la dott.ssa Maria Luisa Cantaroni, nata a Castelfranco Emilia (Modena) il 28 giugno 1948, domiciliata in Modena, via Emilia Est n. 75, ne è nominata commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08751

DECRETO 13 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa Costruire a r.l.», in Bari, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del presidente della società cooperativa sotto indicata dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della stessa;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La «Società cooperativa Costruire a r.l.», con sede in Bari, codice fiscale n. 00497460774, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e l'avv. Pietro Ruggi, nato a Matera il 21 luglio 1962 e ivi domiciliato in via della Croce n. 3, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08753

DECRETO 13 giugno 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «La Speranza r.l.», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista la sentenza n. 163/2002 del tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «La Speranza r.l.», con sede in Milano (codice fiscale n. 03226170151), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Ivano Carrara, nato a Thalwill (Svizzera) il 17 ottobre 1960, domiciliato in Bergamo, via Paleocapa, n. 14, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 13 giugno 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

02A08776

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 28 giugno 2002.

Proroga della copertura assicurativa statale in favore delle imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
E CON
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto-legge 1° giugno 2002, n. 105, che proroga il termine della copertura assicurativa statale, per le imprese nazionali di trasporto aereo e di gestione aeroportuale, sino al 30 giugno 2002;

Visto l'atto d'indirizzo della Commissione europea del 25 giugno 2002, che consente ai Paesi membri di adottare misure di proroga della copertura assicurativa dal 1° luglio sino al 31 ottobre 2002;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto-legge, ai termini del quale, nel caso in cui successivamente al 1° giugno 2002 la Commissione europea formuli un nuovo atto d'indirizzo concernente la proroga della copertura assicurativa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, estende con proprio decreto, l'applicazione della copertura assicurativa per un ulteriore periodo temporale, conformemente ai contenuti del sopravvenuto atto comunitario d'indirizzo ed alle medesime condizioni e secondo le stesse modalità di cui all'art. 2, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, 1-*sexies*, 1-*septies*, del decreto-legge 27 dicembre 2001, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 14, così come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 28 marzo 2002, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 maggio 2002, n. 100;

Decreta:

Art. 1.

Il termine prescritto all'art. 1, comma 1, del decreto-legge del 1° giugno 2002, n. 105, è prorogato sino al 31 ottobre 2002.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2002

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
LUNARDI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle attività produttive
MARZANO

02A08808

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 20 giugno 2002.

Rettifica dell'allegato A (già B) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'I.N.A.I.L.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali.

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n.351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'I.N.A.I.L. dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi tramessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (I.N.A.I.L.)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Viste le note datate 10 e 14 giugno 2002 con le quali l'I.N.A.I.L. ha segnalato la necessità di apportare rettifiche ed integrazioni all'allegato A (già B) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001.

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla integrazione e rettifica dell'allegato A (già B) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A (già B) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

le unità immobiliari site in Roma - via Vecchiano 29, 39, 43, 45, 51, 55 - partita catastale n. 400675 - foglio n. 265 di cui alle pagine 192 e 193 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 268 sono identificate dal mappale n. 662 e dai subalterni 2-3-4-5-6-7-9-10-11-13-14 anziché dal mappale n. 660 e dai subalterni 1-2-4-4-5 -6- 8-9-10-12-13;

le unità immobiliari site in Roma - via Vecchiano 29, 39, 43, 45, 51, 55 - partita catastale n. 400675 - foglio n. 265 - mappale n. 660 - subalterno 7 e mappale n. 661 - subalterno 48 di cui alla pagina 196 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre 2001, n. 268 sono identificate rispettivamente dal mappale n. 662 - subalterno 8 e dal mappale n. 661 - subalterno 52;

le unità immobiliari site in Roma - via Vecchiano 29, 39, 43, 45, 51, 55 - partita catastale n. 400675 - foglio n. 265 - mappale n. 661 - subalterno 47, mappale n. 660 - subalterno 11 e mappale n. 660 - subalterno 14 di cui alla pag. 197 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 268 sono

identificate rispettivamente dal mappale n. 661 - subalterno 51, dal mappale n. 662 - subalterno 12 e dal mappale n. 662 - subalterno 15;

l'unità immobiliare sita in Ferrara - via Bagni 5, 7, 9 - partita catastale n. 1020010 - foglio n. 227 - mappale n. 79 di cui alla pag. 57 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n.290 del 14 dicembre 2001, n. 268 è identificata dal subalterno 6 anziché dal subalterno 4;

Art. 2.

L'allegato A (già B) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001 è integrato come segue:

Roma - via Vecchiano 29, 39, 43, 45, 51, 55 - partita catastale n. 400675 - foglio n. 265 - mappale n. 661 - subalterni 43, 48, 55, 56, 57, 1, 24, 47;

Roma - via Vecchiano 29, 39, 43, 45, 51, 55 - partita catastale n. 400675 - foglio n. 265 - mappale n. 660 - subalterni 39, 40, 1, 24;

Roma - via Vecchiano 29, 39, 43, 45, 51, 55 - partita catastale n. 400675 - foglio n. 265 - mappale n. 662 - subalterno 1;

Roma - via Leonardi L. 130 - partita catastale n. 442047 - foglio n. 960 - mappale n. 437 - subalterni 6, 573, 30, 50, 67, 141, 146;

Roma - via Lasagna L. 11 - via Persico I. 6 - partita catastale n. 62368 - foglio n. 825 - mappale n. 178 - subalterno 7;

Roma - via Lasagna L. 11 - via Persico I. 6 - partita catastale n. 62368 - foglio n. 825 - mappale n. 177 - subalterni 82 e 99;

Art. 3.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore: SPITZ

02A08772

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 20 giugno 2002, n. **M/1261.**

Rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse di bovini adulti.

Agli stabilimenti di macellazione muniti di bollo CE

Alle camere di commercio

Agli assessorati regionali all'agricoltura

Ai componenti del C.N.B.

Alle organizzazioni commerciali

Alle confederazioni agricole

Con la circolare n. 5 del 26 aprile 1999 sono stati forniti chiarimenti circa le procedure che debbono essere seguite per ottemperare agli obblighi derivanti dalle disposizioni comunitarie e nazionali per la rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse dei bovini adulti.

Con l'entrata in vigore della moneta unica europea è necessario adeguare il sistema di rilevazione dei prezzi al fine di riportare come parametro di riferimento il valore in euro dei 100 kg della carcassa tipo, comprensivo di due decimali (art. 2 del reg. CE n. 974/98).

Pertanto i prezzi settimanali da comunicare allo scrivente devono essere espressi secondo il seguente esempio:

classe: R3;

euro/100 Kg: 293,72.

Si rammenta che la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando unicamente l'allegato modello che sostituisce l'allegato 3 della circolare 26 aprile 1999.

Roma, 20 giugno 2002

Il direttore generale per le politiche agroalimentari Divisione X - Carni
PETROLI

ALLEGATO 3

AL MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE - DIR. GEN. PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI - UFF. CARNI (FAX 06-46656143 - 4743971

RILEVAZIONE PREZZI MERCATO CARCASSE BOVINI ADULTI.

DENOMINAZIONE MACELLO PROVINCIA

INDIRIZZO TELEFONO FAX

SETTIMANA N. DAL..................... AL.........................

CATEGORIA " A" ANIMALI MASCHI INTERI FINO A 24 MESI				CATEGORIA " D " FEMMINE CHE HANNO PARTORITO				CATEGORIA " E " GIOVENCHE			
CLASSE	EURO100/KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	EURO100/KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI	CLASSE	EURO100/KG.	QUANTITA' KG.	NUMERO ANIMALI
S1				S1				S1			
S2				S2				S2			
S3				S3				S3			
S4				S4				S4			
S5				S5				S5			
E1				E1				E1			
E2				E2				E2			
E3				E3				E3			
E4				E4				E4			
E5				E5				E5			
U1				U1				U1			
U2				U2				U2			
U3				U3				U3			
U4				U4				U4			
U5				U5				U5			
R1				R1				R1			
R2				R2				R2			
R3				R3				R3			
R4				R4				R4			
R5				R5				R5			
O1				O1				O1			
O2				O2				O2			
O3				O3				O3			
O4				O4				O4			
O5				O5				O5			
P1				P1				P1			
P2				P2				P2			
P3				P3				P3			
P4				P4				P4			
P5				P5				P5			

02A08809

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Centonovantanovesimo aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'Interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 29 settembre 1979, del 7 dicembre 1999 n. 287, del 25 gennaio 2000 n. 19 e i successivi aggiornamenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 287/79, n.323/79, n. 335/79, 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n.160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n.284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n.68/91, n. 104/91, 138/91, n.161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n.23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n.258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n.274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96, n. 178/96, n. 203/96, n. 220/96, n. 296/96, n. 21/97, n. 42/97, n. 59/97, n. 95/97, n. 106/97, n. 128/97, n. 148/97, n.201/97, n. 212/97, n. 290/97, n. 27/98, n.64/98 n. 114/98, n. 135/98, n. 145/98, n. 178/98, n. 222/98, n. 256/98, n. 292/98, n. 19/99, n. 45/99, n. 71/99, n. 119/99, n. 133/99, n. 183/99, n. 203/99, n. 215/99, n. 231/99, n. 56/2000, n. 69/2000, n. 100/2000, n. 138/2000, n. 171/2000; n. 208/2000; n. 283/2000 (suppl. ord.), n 27/2001, n. 69/2001 (suppl. ord.), n. 102/2001 (suppl. ord.), n. 143/2001 (suppl. ord.); n. 167/2001 (suppl. ord.), n. 296/2001 (suppl. ord.), n. 25/2002, n. 71/2002, n. 101/2002 e n. 102/2002 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto.

N. 13315 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3065/C/80 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "ACCURACY" MOD. AWM
Calibro: .338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: mm 686 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 716,5
Lunghezza dell'arma: mm 1230 CON COMPENSATORE AMOVIBILE mm 1260,5
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: GRAN BRETAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GRAN BRETAGNA
Presentatore: BASSO STEFANO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "GUGLIELMO DEMARCHI & C. S.R.L."
Classe: C 6

N. 13316 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.2913/C/80 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "CONCARI" MOD. REVOLUTION
Calibro: mm 6 BR NORMA
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 650
Lunghezza dell'arma: mm 980
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CONCARI GIOVANNI TITOLARE DELLA DITTA "ARMERIA CONCARI"
Classe: C 5

N. 13317 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3098/C/80 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ARSENALI MILITARI YUGOSLAVI" MOD. 1924 B
Calibro: mm 8 x 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 590
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: YUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."
Classe: C 6
Nota: sull'arma può comparire l'emblema del Regno Serbo.

N. 13318 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3098/C/80 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: "ARSENALE DI KRAGUJEVAC" MOD. M 1924
Calibro: mm 8 x 57 JS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5
Lunghezza delle canne: mm 590
Lunghezza dell'arma: mm 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: YUGOSLAVIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."
Classe: C 6

N. 13319 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.3098/C/80 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "STEYR" MOD. AUG-SA
Calibro: .223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: mm 407 CON SPEGNIFIAMMA AMOVIBILE mm 440
Lunghezza dell'arma: mm 690 CON SPEGNIFIAMMA AMOVIBILE mm 723
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: PAGANI MASSIMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "THE FOUR COMPANY S.P.A."
Classe: C 7
Nota: l'arma può essere corredata di canna intercambiabile del medesimo calibro lunga mm 508 con spegnifiamma amovibile mm 541.

N. 13320 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.5793/C/84 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "C.D. EUROPE" MOD. FINN CLASSIC 512SC LIGHT
Calibro: mm 7 x 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "C.D. EUROPE S.R.L."
Classe: C 5

Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Finn Classic 512SD Light" oppure "Finn Classic 512SD Prestige".

N. 13321 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.5793/C/84 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "C.D. EUROPE" MOD. FINN CLASSIC 512 SC LIGHT
Calibro: mm 8 x 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "C.D. EUROPE S.R.L."
Classe: C 5
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Finn Classic 512 SD Light" oppure "Finn Classic 512SD Prestige".

N. 13322 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.5793/C/84 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "C.D. EUROPE" MOD. FINN CLASSIC 512 SC LIGHT
Calibro: mm 9,3 x 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 550
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: CONSADORI PIERGIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA "C.D. EUROPE S.R.L."
Classe: C 5
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Finn Classic 512 SD Light" oppure "Finn Classic 512 SD Prestige"

N. 13323 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.10064/C/90 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "SCHEIRING HERBERT" MOD. HIRSCH
Calibro: mm 6 x 50 R SCHEIRING
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "TINCANI DANIELE"
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di n. 3 canne intercambiabili della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 6 x 62 R Freres, mm 7 STW, mm 8,5 x 75 R Scheiring.

N. 13324 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.10064/C/90 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: "SCHEIRING HERBERT" MOD. EXPRESS
Calibro: .470 NITRO EXPRESS
Numero delle canne: DUE (GIUSTAPPOSTE)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 630
Lunghezza dell'arma: mm 1060
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "TINCANI DANIELE"
Classe: C 5
Nota: l'arma può essere corredata di altri 3 sistemi intercambiabili di canne express giustapposte della stessa lunghezza nei seguenti calibri: mm 9,3 x 74 R, mm 8,5 x 75 R Scheiring, .375 Holland & Holland Magnum.

N. 13325 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.10064/C/90 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "SCHEIRING HERBERT" MOD. COMBINATO
Calibro: 12 MAGNUM/mm 5,6 x 50 R MAGNUM
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 700
Lunghezza dell'arma: mm 1110
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "TINCANI DANIELE"
Classe: C 8
Nota: l'arma può essere corredata di altri 2 sistemi intercambiabili di canne combinate sovrapposte della medesima lunghezza nei seguenti calibri: 20 Magnum/mm 5,6 x 50 R Magnum e 20 Magnum/mm 6 x 50 R Scheiring.

N. 13326 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.10064/C/90 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DANIELE TINCANI" MOD. REMINGTON 700
Calibro: mm 6 x 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "TINCANI DANIELE"
Classe: C 6
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica "DANIELE TINCANI" potranno apparire anche i marchi e/o le sigle della fabbrica "REMINGTON ARMS COMPANY" (U.S.A.)

N. 13327 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.10064/C/90 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: "DANIELE TINCANI" MOD. M70
Calibro: mm 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: TINCANI DANIELE TITOLARE DI LICENZA DI FABBRICAZIONE DELLA DITTA "TINCANI DANIELE"
Classe: C 6
Nota: sull'arma oltre al marchio di fabbrica "DANIELE TINCANI" potranno apparire anche i marchi e/o le sigle della fabbrica "WINCHESTER ARMS COMPANY" (U.S.A.).

N. 13328 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.6402/C/85 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FABARM" MOD. BETA PARADOX
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: OLINI OTTAVIO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "FABARM S.P.A. FABBRICA BRESCIANA ARMI"
Classe: C 8

N. 13329 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.6402/C/85 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FABARM" MOD. GAMMA PARADOX
Calibro: 20/20 PARADOX
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: OLINI OTTAVIO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "FABARM S.P.A. FABBRICA BRESCIANA ARMI"
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Le Lys Paradox".

N. 13330 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 557/B-50.6402/C/85 in data 16 maggio 2002

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: "FABARM" MOD. GAMMA PARADOX
Calibro: 12/12 PARADOX
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore ====
Lunghezza delle canne: mm 610
Lunghezza dell'arma: mm 1040
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: ====
Presentatore: OLINI OTTAVIO MARIO TITOLARE DELLA DITTA "FABARM S.P.A. FABBRICA BRESCIANA ARMI"
Classe: C 8
Nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "Euralfa Paradox" e "Le Lys Paradox".

NOTE

Ai numeri 18, 19, 21, 22, 23, 24, 808, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866, 2346, 3429, 3430, 3552, 3553, 3809, 3810, 3811, 3812, 3884, 3885, 4400, 4401, 4847, 4848, 5182, 5723, 5724, 5906, 5907, 5924, 6002, 6094, 6143, 6467, 6468, 6953, 8353, 8527, 8688, 8689,8690, 8894, 9395, 10875, 10876 è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche KIMAR.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 marzo 2002.

Ai numeri 1140, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 del Catalogo è inserita la seguente nota: l'arma può essere denominata anche "PEDRETTI ENRICO".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 marzo 2002.

Al n. 5361 del Catalogo è iscritta la carabina semiautomatica "VOERE" mod. 2114/2115 cal. .22 L.R. (canna mm 505). La Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 15 dicembre 1989, sentito il Comitato olimpico nazionale italiano, di cui alla lettera n. 000359 del 19 settembre 1989, a norma dell'art. 2, comma primo, della legge 25 marzo 1986, n. 85, su richiesta della ditta importatrice, ha riconosciuto alla carabina in argomento la qualifica di arma da tiro per uso sportivo, pertanto la stessa è stata inserita nell'elenco relativo alle armi di cui sopra, annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.

Le armi iscritte ai seguenti numeri di Catalogo possono essere corredate di n. 5 canne intercambiabili nei calibri e lunghezze a fianco di ciascuna indicati:

- al n. 9445, cal. .22 Hornet, .243 Winchester, .308 Winchester lunghe mm 600,
cal. .257 Weatherby Magnum, .300 Weatherby Magnum lunghe mm 650;

- al n. 9446, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6,5 x 57 R, mm 7 x 65 R lunghe mm 600,
cal. mm 7 Remington Magnum, .257 Weatherby Magnum lunghe mm 650;

- al n. 9447, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6 x 62 R Freres, .222 Remington lunghe mm 600,
cal. mm 7 Remington Magnum lunga mm 650,
cal. mm 10,3 x 60 R lunga mm 670;

- al n. 9448, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6 x 62 R Freres, .30 R Blaser, .222 Remington, .243 Winchester , lunghe mm 600;

- al n. 9449, cal. mm 6,5 x 65 R RWS, mm 7 x 65 R, .30 R Blaser, .222 Remington lunghe mm 600, cal. mm 6,5-284 Norma lunga mm 650;

- al n. 9450, cal. .30 R Blaser, .222 Remington, .243 Winchester, .270 Winchester lunghe mm 600, cal. mm 7 Remington Magnum lunga mm 650;

- al n. 9451, cal. mm 8 x 57 JRS, .22-250, .222 Remington, .243 Winchester lunghe mm 600, cal. mm 7 Remington Magnum lunga mm 650;

- al n. 9452, cal. .30 R Blaser, .222 Remington, .270 Winchester lunghe mm 600, cal. mm 8 x 68 S, .270 Weatherby Magnum lunghe mm 650;

- al n. 9453, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6,5 x 65 R RWS, mm 7 x 65 R, .308 Winchester lunghe mm 600,
cal. .300 Weatherby Magnum lunga mm 650;

- al n. 9454, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6,5 x 65 R RWS, .30-06, .270 Winchester lunghe mm 600,
cal. .270 Weatherby Magnum lunga mm 650;

- al n. 9455, cal. .222 Remington, .243 Winchester lunghe mm 600,
cal. mm 7 Remington Magnum, mm 8 x 68 S; .270 Weatherby Magnum lunghe mm 650;

- al n. 9456, cal. mm 6 x 62 R Freres, .22 Hornet, .222 Remington, .243 Winchester lunghe mm 600, cal. .257 Weatherby Magnum lunga mm 650;

- al n. 9457, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6,5 x 57 R, .243 Winchester, .270 Winchester lunghe mm 600,
cal. mm 6,5-284 Norma lunga mm 650;

- al n. 9458, cal. .30 R Blaser, .30-06, .222 Remington, .300 Winchester Magnum lunghe mm 600, cal. mm 7 Remington Magnum lunga mm 650;

- al n. 9459, cal. .222 Remington lunga mm 500,
cal. mm 6 x 62 R Freres, .22 Hornet, .30-06 lunghe mm 600,
cal. .257 Weatherby Magnum lunga mm 650;

- al n. 9460, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6 x 62 R Freres, mm 6,5 x 57 R, .222 Remington lunghe mm 600,
cal. mm 7 Remington Magnum lunga mm 650;

- al n. 9461, cal. mm 9,3 x 74 R, .30 R Blaser, .222 Remington, .270 Winchester lunghe mm 600,
cal. .300 Winchester Magnum lunga mm 650;

- al n. 9462, cal. .222 Remington lunga mm 500,
cal. mm 6,5 x 65 R RWS, .30 R Blaser lunghe mm 600,
cal. mm 7 Remington Magnum, .257 Weatherby Magnum lunghe mm 650;

- al n. 9463, cal. mm 6 x 62 R Freres, mm 7 x 65 R, lunghe mm 600 (richiesto il corredo di n. 2 canne intercambiabili);

- al n. 9464, cal. .30 R Blaser, .222 Remington, .308 Winchester lunghe mm 600,
cal. .257 Weatherby Magnum, .270 Weatherby Magnum lunghe mm 650;

- al n. 9465, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum lunga mm 500,
cal. mm 6 x 62 R Freres, mm 7 x 65 R, .30 R Blaser, .222 Remington lunghe mm 600;

- al n. 9466, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 7 x 65 R, .22-250, .30 R Blaser lunghe mm 600,
cal. .300 Winchester Magnum lunga mm 650;

- al n. 9467, cal. mm 6 x 62 R Freres, mm 6,5 x 57 R, mm 6,5 x 65 R RWS, .222 Remington, .243 Winchester lunghe mm 600;

- al n. 9468, cal. mm 6 x 62 R Freres, mm 6,5 x 57 R, .30 R Blaser, .222 Remington, .308 Winchester lunghe mm 600;

- al n. 9514, cal. mm 7 x 65 R, mm 9,3 x 74 R, .30 R Blaser, .243 Winchester lunghe mm 600,
cal. .300 Weatherby Magnum lunga mm 650;

- al n. 9515, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6 x 62 R Freres, .30 R Blaser, .243 Winchester, .308 Winchester lunghe mm 600;

- al n. 10104, cal. mm 5,6 x 50 R Magnum, mm 6 x 62 R Freres, .270 Winchester lunghe mm 600,
cal. mm 8 x 68 S, .300 Weatherby Magnum lunghe mm 650.

Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 marzo 2002.

Al n. 11519 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica singola e doppia azione "TAURUS" mod. PT 92 AFS o AFDS cal. mm 9 x 21 I.M.I. (canna mm 125) è inserita la seguente nota: l'arma può essere corredata di un kit di conversione (canna, carrello, molla di recupero, asta guidamolla e caricatore della capacità di n. 10 colpi) in calibro .22 L.R.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 marzo 2002.

Al n. 13270 del Catalogo dove è iscritto il fucile semiautomatico "FABARM" mod. EURO SLUG DOX" cal.12 Paradox (canna mm 610) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche "EURO PARADOX".
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 marzo 2002.

Al n. 13271 del Catalogo dove è iscritto il fucile a ripetizione semplice (a pompa) "FABARM" mod. SDASS SLUG DOX cal. 12 Paradox (canna mm 500) è inserita la seguente nota: il modello dell'arma può essere denominato anche SDASS PARADOX.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 marzo 2002.

RETTIFICHE

Ai numeri 13121, 13122, 13123, 13124, 13125, 13126, 13127, 13128, 13129, 13130 e 13131 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: mm 540 leggasi: Lunghezza della canna: mm 500; dove è scritto lunghezza dell'arma: mm 985 leggasi: Lunghezza dell'arma mm 950. La rettifica si estende altresì alle canne intercambiabili nei diversi calibri.
Parere espresso dalla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 20 marzo 2002.

Nella nota pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002 dove è scritto: Ai numeri 7784 e 10717 del Catalogo leggasi: Al numero 7784 del Catalogo.

La rettifica relativa al n. 11315 del Catalogo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 7 dicembre 1999 è sostituita dalla seguente:
Al n. 11315 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza della canna: mm 410 leggasi: Lunghezza della canna: mm 410 con rompifiamma inamovibile; dove è scritto: Lunghezza dell'arma: mm 870 leggasi: da mm 780 a mm 860.

Al n. 13300 del Catalogo, in nota dove è scritto: L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporti di base incerneriato all'arma della capacità di n. 3 colpi leggasi: L'arma può essere corredata di un caricatore prismatico amovibile (per una capacità massima di n. 4 colpi) e caricatori con supporti di base incerneriato all'arma della capacità di n. 4 colpi.

ERRATA CORRIGE

Nella nota pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002 dove è scritto: Al n. 2786 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica "Roth Steyer" leggasi: Al n. 2786 del Catalogo dove è iscritta la pistola semiautomatica "Roth Steyr".

Al n. 13226 del Catalogo è aggiunta la seguente nota: l'arma è stata qualificata da tiro per uso sportivo.

Nella rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002 dove è scritto: Al n. 112998 del Catalogo leggasi: Al n. 12998 del Catalogo.

02A08763

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 3 luglio 2002

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9780
Yen giapponese	117,44
Corona danese	7,4283
Lira Sterlina	0,64210
Corona svedese	9,1293
Franco svizzero	1,4620
Corona islandese	84,66
Corona norvegese	7,3415
Lev bulgaro	1,9512
Lira cipriota	0,57937
Corona ceca	29,378
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,15
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,5919
Lira maltese	0,4151
Zloty polacco	4,0081
Leu romeno	32586
Tallero sloveno	226,1949
Corona slovacca	44,201
Lira turca	1599000
Dollaro australiano	1,7526
Dollaro canadese	1,4943
Dollaro di Hong Kong	7,6284
Dollaro neozelandese	2,0080
Dollaro di Singapore	1,7322
Won sudcoreano	1171,45
Rand sudafricano	9,9438

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

02A08933

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Sulfadimetossina 20% Dox-Al Italia S.p.a.».

Nella parte del comunicato: «decreto n. 98 dell'8 maggio 2002» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 132 del 7 giugno 2002, pagina 91, prima riga ove è indicato «medicinale veterinario prefabbricato Sulfachinossalina 20% Dox-Al Italia S.p.a. (ex integratore medicato Sulfachin 200)» si intende «medicinale veterinario prefabbricato Sulfadimetossina 20% Dox-Al Italia S.p.a. (ex integratore medicato Suldimet 200)» e alla sesta riga, ove è indicato: «Produttore la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Sulbiate (Milano), via Biffi n. 20» si intende «Produttore la società titolare A.I.C. negli stabilimenti siti in Sulbiate (Milano), via Biffi n. 20 e Correzzana (Milano), via E. Fermi n. 2».

02A08749

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della premiscela per alimenti medicamentosi «Anticox 200».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 7 del 14 gennaio 2002» relativo alla premiscela per alimenti medicamentosi «Anticox 200» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 20 febbraio 2002, pagina 75 ove è indicato A.I.C. n. 103390014 si intende A.I.C. n. 103339014.

02A08746

Comunicato di rettifica concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario prefabbricato «Sulfadimetossina 20% Ascor Chimici».

Nella parte del comunicato: «Decreto n. 64 del 13 marzo 2002» relativo al medicinale veterinario prefabbricato «Sulfachinossalina 20% liquida Ascor Chimici», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 92 del 19 aprile 2002, pagina 44, prima riga, ove è indicato il nome: «Medicinale veterinario prefabbricato Sulfachinossalina 20% liquida Ascor Chimici» (*ex* integratore medicato Sulfachin 200) si intende Sulfadimetossina 20% Ascor Chimici (ex integratore medicato Sulfadimetossina 20%).

02A08747

Ambito di applicazione dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648.

La Commissione unica del farmaco, rilevato che pervengono da parte di strutture sanitarie ospedaliere ed universitarie proposte di inserimento nell'elenco previsto dall'art. 1, comma 4, del decreto-legge n. 536 del 21 ottobre 1996, convertito dalla legge 23 dicembre 1996 n. 648, di specialità medicinali destinate al trattamento di singoli pazienti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle registrate, ha puntualizzato quanto segue.

La richiamata disposizione legislativa ed il provvedimento della Commissione unica del farmaco emanato per l'applicazione della stessa in data 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000 con errata corrige nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, consentono di poter impiegare, in casi eccezionali in cui non si rinvengano alternative terapeutiche valide per il trattamento di una determinata «patologia», medicinali innovativi in commercio in altri Stati ma non sul territorio nazionale oppure medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica oppure medicinali autorizzati per altra indicazione terapeutica.

La Commissione unica del farmaco ha osservato che esula dal campo di applicazione della normativa citata il trattamento limitato a singoli pazienti, a seguito della valutazione delle loro specifiche condizioni cliniche, con specialità medicinali registrate per altre indicazioni terapeutiche. In simili ipotesi, inquadrabili nella fattispecie disciplinata dall'art. 3, comma 2, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 1998, n. 94, gli oneri sono posti a carico del paziente ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Resta fermo che, l'impiego del medicinale a favore di un paziente ricoverato in una struttura pubblica o privata accreditata è a carico del Servizio sanitario nazionale, dal momento che la tariffa di ricovero è comprensiva del costo del trattamento farmacologico praticato.

Quanto sopra premesso, si invitano le strutture sanitarie interessate ad attenersi a quanto indicato nel sopracitato provvedimento datato 20 luglio 2000. Si invitano altresì gli assessorati regionali alla Sanità a trasmettere i dati di spesa relativi all'uso dei medicinali inseriti nell'elenco istituito ai sensi della legge n. 648/1996, conformemente a quanto previsto nell'art. 6 del suddetto provvedimento.

Si fa presente infine che, tutti i provvedimenti emanati in applicazione della succitata legge sono reperibili nel sito Internet del Ministero della salute all'indirizzo: http//www.ministerosalute.it/farmaci

02A08750

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenvet»

Provvedimento n. 122 del 30 maggio 2002

Alle sotto indicate confezioni del medicinale per uso veterinario FLUBENVET vengono ora attribuiti i nuovi numeri di autorizzazione all'immissione in commercio:

Ditta titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.p.a. - Via Buonarroti n. 23 - 20093 Cologno Monzese.

Confezione:

«flacone da 600 g» - A.I.C. n. 103343012;

«busta da 12 kg - A.I.C. n. 103343024.

La società titolare è autorizzata ad apportare agli stampati, approvati dalla scrivente amministrazione, le sole modifiche attinenti al presente provvedimento.

I lotti già prodotti con i numeri in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza.

Il presente provvedimento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A08748

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie e amministrative nel comparto degli uffici dei giudici di pace sottoscritto dall'Unione nazionale giudici di pace, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 00/195 del 12 luglio 2000 e con deliberazione 02/95 del 23 maggio 2002 (limitatamente all'integrazione, relativamente alle prestazioni indispensabili, intervenuta a seguito dell'introduzione del decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000 che ha attribuito competenza penale ai giudici di pace).

Art. 1.

Il diritto dell'Unione Nazionale dei giudici di pace di proclamare l'astensione totale o parziale dalle udienze e dalle attività amministrative connesse presso il comparto degli uffici del giudice di pace è esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicati.

Art. 2.

La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giudiziaria e amministrativa proclamata dall'Unione nazionale dei giudici di pace è rimessa alla libera adesione di ciascun giudice di pace.

Art. 3.

La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione ai presidenti delle Corti d'appello e al Ministro di grazia e giustizia, con l'indicazione della relativa motivazione.

La revoca dall'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che l'Unione nazionale dei giudici di pace sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, dal Ministro della giustizia, dal CMS o da altre autorità competenti.

In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione nazionale giudici di pace ne darà immediata comunicazione alle autorità di cui al primo comma anche ai fini della divulgazione tramite la RAI, la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione.

Art. 4.

L'astensione totale dalle attività giudiziarie non può superare 15 giorni.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 5.

L'astensione parziale dalle udienze che assicuri l'effettuazione di almeno una udienza settimanale non può superare quattro settimane consecutive.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione parziale di cui al primo comma se non sono trascorsi almeno 10 giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 6.

Non possono essere proclamate astensioni:

a) per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attività giudiziaria. In questi casi l'astensione può iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attività giudiziaria e non può terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione dell'attività giudiziaria.

b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie nazionali, nonché le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato;

c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e provinciali per i rispettivi ambiti territoriali;

d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio;

e) nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo;

f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.

Art. 7.

L'Unione nazionale dei giudici di pace, prima della proclamazione delle astensioni, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o presso il Ministro delegato e, nel caso di vertenze locali distrettuali o regionali, presso le prefetture della sede distrettuale o regionale interessata.

Art. 8.

Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la trattazione delle cause civili, penali ed in materia di sanzioni amministrative in presenza delle seguenti condizioni:

a) nelle cause civili ordinarie riguardanti i rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità, ove si configuri un pericolo per la salute del legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione dell'attività giudiziaria o amministrativa possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumità dei cittadini;

b) nelle cause di opposizione delle sanzioni amministrative in cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la sospensione del provvedimento opposto, quando possa apparire fondata la domanda e grave ed irreparabile il pregiudizio addotto;

c) nei procedimenti in materia penale:

quando l'astensione venga a cadere nei dieci giorni entro i quali il giudice deve fissare la nuova udienza per la decisione del tipo di sanzione da infliggere all'imputato ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000;

quando per i reati di particolare tenuità ed in assenza di opposizione, l'ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell'imputato;

quando l'astensione comporti un apprezzabile ritardo nei provvedimenti del giudice nel corso delle indagini o nella definizione dei processi riguardanti i reati di cui all'art. 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti o psicotrope).

02A08766

Codice di autoregolamentazione dell'esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giurisdizionali e di controllo dei magistrati della Corte dei conti, sottoscritto dall'Associazione magistrati della Corte dei conti, valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con deliberazione n. 02/105 del 6 giugno 2002.

Art. 1.

Il diritto dell'Associazione magistrati della Corte dei conti di proclamare l'astensione totale o parziale dei magistrati dalle proprie funzioni è esercitato nei limiti e alle condizioni appresso indicate.

Art. 2.

La partecipazione alla astensione e alle altre ipotesi di limitazione dell'attività giurisdizionale e di controllo proclamata dall'Associazione è rimessa alla libera adesione di ciascun magistrato contabile.

Art. 3.

La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la funzione pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. Della proclamazione in questione va data comunicazione, altresì, e nel rispetto delle medesime modalità, al Consiglio di presidenza della Corte dei conti.

La revoca dell'astensione potrà avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione stessa, salvo il caso che l'Associazione magistrati della Corte dei conti sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Associazione magistrati della Corte dei conti ne darà immediata comunicazione alle autorità di cui al comma 1.

Art. 4.

L'astensione totale dalle attività non può superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del controllo, per ciascun magistrato. In nessun caso può protrarsi oltre la durata temporale massima di giorni cinque.

Non potrà essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.

Art. 5.

Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19.

Art. 6.

L'Associazione magistrati della Corte dei conti, prima della proclamazione dell'astensione, assicurerà la propria disponibilità alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica.

02A08767

REGIONE PUGLIA

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Leuzzi Rita, Salvatore, Flora e Umberto.

La giunta della regione Puglia con atto n. 679 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Leuzzi Rita, Salvatore, Flora e Umberto, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 59 del 9 novembre 1998.

02A08758

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Marati Marta, Guercia Sammarco Quintino ed Elio.

La giunta della regione Puglia con atto n. 666 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Marati Marta, Guercia Sammarco Quintino ed Elio, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 182 del 9 gennaio 1998.

02A08759

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Marati Marta, Guercia Sammarco Quintino ed Elio.

La giunta della regione Puglia con atto n. 681 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Marati Marta, Guercia Sammarco Quintino ed Elio, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.C. n. 77 del 5 luglio 1999.

02A08760

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della società TRASMAR S.r.l.

La giunta della regione Puglia con atto n. 665 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà della società TRASMAR S.r.l., in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 692 del 20 aprile 1998.

02A08761

Variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Greco Flavio.

La giunta della regione Puglia con atto n. 678 del 28 maggio 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Greco Flavio, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 181 del 9 gennaio 1998.

02A08762

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri relativo al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, riguardante: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1986, n. 429, in materia di modalità di pagamento delle pensioni e degli assegni congeneri a carico del bilancio dello Stato». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 2002).

Al comma 5 dell'art. 1 del decreto specificato in epigrafe, in luogo delle parole: «Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, *lettera a)*, possono essere estese...» leggasi: «Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le modalità di estinzione dei titoli di spesa previste dal comma 1, *lettere a)* e *b)*, possono essere estese...».

02A08846

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del provvedimento di modifica A.I.C. n. 191 del 7 maggio 2002 del Ministero della salute recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Samyr"». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 136 del 12 giugno 2002).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 57, seconda colonna, al quintultimo rigo, dove è scritto: «... del decreto MCpR n. *276* del 12 dicembre 2001 ...», leggasi: «... del decreto MCpR n. 776 del 12 dicembre 2001 ...».

02A08757

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651155/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA-MESTRE**
LIBRERIA SAMBO
Via Torre Belfredo, 60

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.** Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:	
- annuale	**271,00**
- semestrale	**154,00**
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:	
- annuale	**222,00**
- semestrale	**123,00**
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:	
- annuale	**61,00**
- semestrale	**36,00**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**57,00**
- semestrale	**37,00**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**145,00**
- semestrale	**80,00**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**56,00**
- semestrale	**35,00**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**142,00**
- semestrale	**77,00**
Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	**586,00**
- semestrale	**316,00**
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	**524,00**
- semestrale	**277,00**

*Integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	**0,77**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**1,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**86,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,80**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**55,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	**5,00**

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**253,00**
Abbonamento semestrale	**151,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**0,85**

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	**188,00**
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	**175,00**
Volume separato	**17,50**

TARIFFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	**20,24**
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	**7,95**

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.
I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035